



Comune di Pordenone

BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI
DOMANDE ANNO 2019 PER AFFITTI PAGATI ANNO 2018
(ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 e L.R. 6/2003 art. 6 primo periodo)
DATA APERTURA BANDO 11/03/2019 DATA CHIUSURA BANDO 03/05/2019

1. Finalità

Il Fondo Nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che pagano il canone di locazione di alloggi di proprietà sia pubblica che privata (**con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari- ATER**) al netto degli oneri accessori (spese condominiali, ecc.).

2. Beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:

- soggetti esterni all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, conduttori di alloggi a mercato libero che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto tra canone e reddito;
- soggetti assegnatari dell'edilizia residenziale pubblica, con **esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata** (ATER), in particolari condizioni di difficoltà permanente o temporanea.

Sostanzialmente i beneficiari di cui al presente bando sono i soggetti che occupano un alloggio in affitto e si trovano in particolari condizioni economiche.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti alla data di *presentazione della domanda*:

- A. avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea o, nel caso di cittadino extracomunitario, possedere la carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure se cittadino extracomunitario che beneficia dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria essere regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale; le suddette categorie di cittadini devono **risiedere nel comune di Pordenone al momento della presentazione della domanda ed essere residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno 24 mesi**; i cittadini extracomunitari, non rientranti nelle categorie di popolazione sopra richiamate, che **risiedono nel Comune di Pordenone al momento della presentazione della domanda devono essere residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno 24 mesi** e devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale.
- Inoltre, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati" ovvero i corregionali espatriati e rimpatriati, i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;
- B. aver pagato per l'anno 2018 il canone a fronte di contratti di locazione di alloggi siti anche in altri comuni della Regione F.V.G. adibiti a propria residenza e ad uso abitativo;
- C. essere titolari di un contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo e di residenza anagrafica, adibito a propria residenza, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, regolarmente registrato e per il quale è stata **regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione se non soggetto a cedolare secca** per un alloggio ubicato nel territorio del comune di Pordenone, che risulti essere quello di abitazione del richiedente (*il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente*);
- D. essere stati titolari, nell'anno di riferimento del bando, di contratto/i di locazione ad uso abitativo non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, regolarmente registrato/i, con **tassa annuale**



Comune di Pordenone

di registrazione regolarmente rinnovata, se non soggetti a cedolare secca, relativamente ad alloggi ad uso abitazione posti sul territorio regionale, di residenza anagrafica adibito a propria residenza (*il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente*);

- E. non essere proprietari, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Il suddetto requisito va esteso anche agli altri componenti il nucleo familiare, considerato ai fini ISE;
- F. appartenere ad una delle seguenti condizioni familiari con:
- a) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) non superiore a €.11.150,00 e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14% e con un valore ISE non superiore a €. 31.130,00;
- oppure
- b) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE) non superiore a €.16.420,00 e con l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24% e con un valore ISE non superiore a €. 31.130,00.

Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell'indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) viene maggiorato del 20%.

N.B. *Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica*, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, *il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE), può essere innalzato del 10% o, in alternativa, aumentato fino ad un massimo del 25% il contributo teorico (5% per singola situazione)*. Ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, si considerano le seguenti situazioni:

- I. **anziani**, intendendosi le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- II. **giovani coppie**, con o senza prole, intendendosi quelle in cui ciascun componente la coppia non superi i trentacinque anni di età;
- III. **soggetto singolo con minori a carico**, intendendosi quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- IV. **disabili**, intendendosi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- V. **famiglie in stato di bisogno**, intendendosi quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a €. 4.100,00 e formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a €. 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- VI. **famiglie monoreddito**, intendendosi quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- VII. **famiglie numerose**, intendendosi quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- VIII. **famiglie con anziani o disabili a carico**, intendendosi quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- IX. **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto**, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- X. **emigrati**, intendendosi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per "nucleo familiare" e "famiglia" si intendono quelli definiti ai fini ISE ai sensi del decreto del



Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda.

G. non avere presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

H. essere maggiorenne.

4. Documentazione da allegare alla domanda

In via collaborativa, l'attestazione I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 riguardante la situazione economica del nucleo familiare o, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del sopra citato D.P.C.M. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Per avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità è necessario allegare fotocopia della certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria, di cui all'art.3 L. 05/02/1992 n. 104.

Il richiedente straniero dovrà allegare fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno almeno annuale in corso di validità, insieme al documento di identità.

Nel caso in cui sia allegata la fotocopia della richiesta o del rinnovo dei documenti sopra indicati **le domande saranno accolte e valutate con riserva, fermo restando l'obbligo di esibire il documento originale richiesto, pena l'esclusione dal beneficio.**

Nell'ipotesi in cui il contratto d'affitto sia intestato a più persone, è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto con impegno a non presentare analoga domanda per lo stesso contratto **allegando copia di un valido documento di identità degli stessi.**

L'autorizzazione sopra indicata deve essere **obbligatoriamente allegata** alla domanda ai fini dell'accettazione della stessa, pena l'esclusione.

5. Entità e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l'incidenza del canone di locazione - al netto degli oneri accessori - sulla situazione economica equivalente, con l'osservanza dei seguenti criteri stabiliti dal Reg. Reg.le del 27.05.2005 n. 0149/Pres. e successive modifiche:

- a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente ISEE), non superiore a €. 11.150,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 3.100,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 20% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 14% il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a €.3.100,00), per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a €. 16.420,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 2.325,00 all'anno (per esempio: se il canone incide per il 30% ed il nucleo si trova in questa fascia di indicatore, per cui l'incidenza minima è stabilita al 24%, il contributo dovrà essere pari alla differenza percentuale e cioè al 6% dell'indicatore, e comunque non superiore a €. 2.325,00) per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- c) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% se di tale situazione di debolezza sociale non ci si è avvalsi ai fini dei requisiti previsti al punto F) dell'art.3.

Gli interventi verranno valutati solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti per l'anno di riferimento del bando, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati (e per i quali è stata regolarmente rinnovata la tassa **annuale** di registrazione se non soggetti a cedolare secca) relativi ad alloggi nei quali il richiedente risultava risiedere.



Comune di Pordenone

Si ricorda che alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato (e per il quale è stata regolarmente rinnovata la **tassa annuale** di registrazione se non soggetto a cedolare secca) avente per oggetto un alloggio ad uso abitativo.

Sono escluse, ai fini del calcolo del contributo, le frazioni di mese inferiori ai 15 gg.

Il contributo eventualmente da corrispondere non potrà superare in nessun caso l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento.

Si precisa che l'assegnazione e l'entità del contributo sono subordinati alla valutazione Regionale che controllerà la sussistenza dei requisiti previsti dei beneficiari inseriti negli elenchi predisposti dal Comune di Pordenone. Nel caso in cui i trasferimenti regionali non dovessero soddisfare interamente le richieste degli aventi diritto, fermo restando il limite di cui sopra e la riserva di una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5 per cento da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni, la quota spettante verrà erogata sulla base della percentuale di copertura determinata calcolando l'incidenza dei trasferimenti regionali erogati rispetto al totale del fabbisogno richiesto.

6. Contenuto e termini di presentazione delle domande

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito Internet del Comune di Pordenone al seguente indirizzo www.comune.pordenone.it; sono altresì in distribuzione: presso l'U.R.P.(Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Pordenone (c/o la Sede Municipale - entrata di P.tta Calderari) e presso lo Sportello Sociale per il Cittadino (Piazzetta Calderari 2)

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi tecnici o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Saranno prese in esame solo le pratiche pervenute entro la data di chiusura del bando .

7. Modalità di concessione dei contributi

L'erogazione del contributo è subordinata almeno all'assegnazione al Comune di Pordenone dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

8. Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni presentate.

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata: la documentazione richiesta deve essere inviata in allegato a un messaggio indirizzato a comune.pordenone@certgov.fvg.it
- tramite posta elettronica: la documentazione richiesta deve essere inviata in allegato a un messaggio indirizzato a sportellosociale@comune.pordenone.it (dimensione massima degli allegati 10MB)
- tramite raccomandata
- tramite fax al numero 0434 1994087
- tramite consegna diretta allo Sportello sociale al cittadino del Comune di Pordenone - piazzetta Calderari, 2 **previo appuntamento da richiedere all'URP (tel. 0434 392245)**
- all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pordenone presso la sede municipale – Piazzetta Calderari, 1

04 marzo 2019

F.to digitalmente IL FUNZIONARIO P.O.
Gemma Romano